

**COMUNE DI LATIANO**  
**(Provincia di Brindisi)**

**REGOLAMENTO**

**PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 98 del 10.10.1996**

# **SOMMARIO**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità del regolamento
- Art. 2 - Informazione dei cittadini
- Art. 3 - Diffusione del regolamento

## **CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

- Art. 4 - Istituzione - Finalità
- Art. 5 - Limitazione degli interventi
- Art. 6 - Nomina e durata in carica
- Art. 7 - Requisiti
- Art. 8 - Ineleggibilità - Decadenza - Revoca

## **CAPO III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

- Art. 9 - Prerogative del Difensore Civico
- Art. 10 - Segnalazioni relative ad altre amministrazioni
- Art. 11 - Competenze economiche
- Art. 12 - Modalità di intervento
- Art. 13 - Diritto di accesso
- Art. 14 - Esercizio delle funzioni
- Art. 15 - Inadempienze - Provvedimenti

## **CAPO IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 16 - Relazioni con il Consiglio Comunale
- Art. 17 - Rapporti con le Commissioni Consiliari e la Giunta Municipale
- Art. 18 - Rapporti con il Sindaco
- Art. 19 - Rapporti con il Segretario generale

## **CAPO V - DOTAZIONE ORGANICA**

Art. 20 - Sede ed attrezzatura

Art. 21 - Servizio di segreteria - Istituzione

Art. 22 - Servizio di segreteria - Compiti

Art. 23 - Oneri a carico del Comune

## **CAPO VI - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO**

Art. 24 - Rapporto con altri organi di difesa civica

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 25 - Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto del Difensore Civico Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 08.06.1990, n. 142 ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune (artt. 66-71).

2. Le modalità per l'elezione, i requisiti, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore Civico sono previsti dallo Statuto.

3. Lo Statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore Civico ed il Consiglio Comunale.

4. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

### **Art. 2 Informazione dei cittadini**

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'Istituto del Difensore Civico Comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con le modalità stabilite per l'informazione.

2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico Comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

**Art. 3**  
**Diffusione del regolamento**

1.Copia del presente regolamento sarà inviata, almeno entro sessanta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, alle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti dal Comune ed ai Consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli Uffici e Servizi Comunali, i Dirigenti delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente rigorosamente osservate.

2.Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciuto ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

3.A tutti i cittadini che a norma di legge ne facciano richiesta, verrà rilasciata copia del presente Regolamento.

## **CAPO II**

### **ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

#### **Art. 4**

##### **Istituzione - Finalità**

1.E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico con sede in adeguati locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, preferibilmente ubicati nel Palazzo Municipale.

2.Il Difensore Civico svolge, nei modi e termini stabiliti dallo Statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle Aziende ed Enti dipendenti segnalando al Sindaco ed al Consiglio Comunale, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3.L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:

- a)da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune.
- b)da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigiane e commerciali nel territorio comunale;
- c)dalle Associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito Albo Comunale;
- d)dalle Organizzazioni del Volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- e)dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste dalle lettere a) e b).

## **Art. 5**

### **Limitazione degli interventi**

1.L'intervento del Difensore Civico Comunale non può essere richiesto:

- a)da Consiglieri Comunali e circoscrizionali in carica nel Comune;
- b)da Pubbliche Amministrazioni;
- c)dal Segretario generale e dai Revisori dei Conti dell'Ente, delle Aziende e dei Consorzi ai quali il Comune partecipa;
- d)dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni ed Aziende, Enti, Consorzi ai quali il Comune partecipa, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego e di lavoro con l'Amministrazione o altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2.Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui alla lettera d) del comma precedente, da Concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, in cui i rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratto o convenzione.

## **Art. 6**

### **Nomina e durata in carica**

1.Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con una deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2.Qualora nelle prime due votazioni non viene conseguita detta maggioranza l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro 15 giorni nella quale è sufficiente che un candidato consegua la maggioranza dei voti assegnati.

3.Il Sindaco mediante bando pubblico invita tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo, a proporre domanda al presidente del Consiglio per la candidatura a Difensore Civico.

4. Il Presidente del Consiglio, scaduto il termine per la proposizione delle domande, convoca il Forum Cittadino per l'esame dei requisiti dei candidati e per ricercare una scelta univoca su tre candidati da proporre al consiglio.

5. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà istituito il Forum Cittadino l'esame dei requisiti dei candidati a Difensore Civico sarà effettuata da apposita Commissione composta da quattro Consiglieri di maggioranza, da due consiglieri di minoranza, da tre componenti la Società Civile (espressione del Mondo Cattolico, associazioni culturali-sportivo-ricreativo, organizzazioni del mondo del lavoro). Qualora entro venti giorni dalla richiesta la Società civile non esprima i tre componenti, la scelta dei candidati a Difensore Civico verrà effettuata dai soli componenti politici.

6. In seguito l'esame dei requisiti dei candidati a Difensore Civico spetta al Forum cittadino.

7. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.

8. In via ordinaria l'elezione del Difensore Civico deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del precedente incarico.

9. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio Comunale provvede entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dell'incarico.

In tal caso l'Ufficio di Difensore Civico resta vacante fino alla nomina del successore.

## **Art. 7**

### **Requisiti**

1. I candidati all'ufficio di Difensore Civico sono scelti tra i cittadini residenti nel Comune, aventi un'età compresa tra i 25 ed i 65 anni, che offrono la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza giuridica amministrativa, in possesso della Laurea in Giurisprudenza o equipollente o che vantino un'esperienza amministrativa riveniente dall'aver rivestito, almeno per quattro anni, una carica istituzionale prevista dallo Statuto o che siano stati o siano funzionari di un ente pubblico, con qualifica funzionale non inferiore alla 8<sup>a</sup>, che siano ritenuti idonei ad assolvere funzione di difensori dei diritti e degli interessi dei loro concittadini.

2. I candidati, inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) essere residenti nel Comune da almeno 4 anni;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive o di pubblico impiego, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica dal servizio o dall'Albo professionale.

## **Art. 8**

### **Ineleggibilità - Decadenza - Revoca**

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico Comunale:

A) Coloro per i quali sussiste:

a) una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale previste dalla legge 23.04.1981, n. 154 e successive modificazioni;

b) una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dall'art. 6 del testo Unico 16.05.1960, n. 570 e successive modificazioni;

B) Coloro:

a) che ricoprono una carica pubblica elettiva;

b) che sono Ministri di Culto;

c) che, candidati alle ultime elezioni amministrative, non hanno conseguito l'elezione;

d) che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici a livello Comunale, Provinciale, Regionale o Nazionale, od hanno ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla nomina.

C) Coloro che rispetto al Comune, alle Istituzioni, Aziende, Consorzi ed Enti dallo stesso dipendenti o ai quali esso partecipa si trovano in una delle seguenti posizioni:

a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato o convenzioni;

b) esercitano le funzioni di Revisori dei Conti;

c) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo che costituiscono oggetto di rapporti economici;

d)sono titolari, amministratori, dirigenti di Enti e di Imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;

e)sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.

2.Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalle condizioni che le determinano almeno 15 giorni prima da quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina.

3.Qualora successivamente alla nomina il Consiglio Comunale accerti la persistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'Ufficio di Difensore Civico entro dieci giorni dalla data della notizia delle cause di ineleggibilità.

4.Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Comunale la contesta al Difensore Civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare le osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'Ufficio di Difensore Civico Comunale.

5.La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli Organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.

6.I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 3° e 4° sono adottati dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati espressi in forma palese.

7.Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

8.La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio Comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore Civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni.

Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti.

Quando la proposta è approvata il Consiglio Comunale dichiara la revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta o è stata dichiarata esecutiva.

### **CAPO III**

## **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

### **Art. 9**

#### **Prerogative del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:

a) interviene presso l'Amministrazione comunale e gli Enti e Aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;

b) agisce ed interviene su istanza dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, oppure di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi al fine di garantire l'effettivo rispetto di principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed alla emanazione dei singoli atti, anche definitivi;

c) segnala eventuali irregolarità al Difensore Civico provinciale e regionale, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;

d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le

informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato, senza che gli venga opposto il segreto d'ufficio.

2. Il Difensore Civico non può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad Organi Giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunce, valutando il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Difensore Civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 08,06.1990, n. 142, ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

6. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nello esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 10**

### **Segnalazioni relative ad altre amministrazioni**

1. Qualora il difensore Civico nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al terzo comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione Comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

## **Art. 11**

### **Competenze economiche**

























